



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Coronavirus: niente stipendio a dipendenti di negozi chiusi

Autore: Carlos Arija Garcia | 12/03/2020



L'emergenza e il decreto del Governo creano i presupposti per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per motivi oggettivi.

Il decreto della Presidenza del Consiglio in virtù del quale restano **chiuse per l'emergenza coronavirus** tutte le attività commerciali ad eccezione di quelle per

la vendita di generi alimentari e di prima necessità e le farmacie rischia di avere pesanti conseguenze non solo per le abitudini dei cittadini ma, soprattutto, per **chi lavora nei negozi costretti alla chiusura**. Il Governo sta preparando il pacchetto di ammortizzatori sociali per questi lavoratori, tra cui la cassa integrazione in deroga. Ma, nel frattempo, i **dipendenti degli esercizi commerciali** riceveranno regolarmente lo stipendio pur essendo obbligati a restare a casa?

Chi presta la sua attività in un esercizio a cui è stata imposta la chiusura (un parrucchiere, un teatro, un museo, la commessa di un negozio di abbigliamento, ecc.) può essere **sospeso dal rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione** fino a quando la Presidenza del Consiglio non ripristinerà la situazione e toglierà gli attuali vincoli. Tale misura adottata dal datore di lavoro è giustificata dai presupposti di «**impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per motivi oggettivi**». Quanto basta per consentire al datore di non erogare ai dipendenti la retribuzione, come stabilito dal Codice civile **[1]**.

Lo stesso vale per i negozi facenti parte della categoria di quelli che possono restare aperti ma che non sono in grado di garantire il rispetto della **distanza minima interpersonale** di un metro richiesta dal decreto. Si pensi, ad esempio, al piccolo negozio di alimentari di quartiere. Sarebbe costretto alla chiusura per «condizioni oggettive» che non consentono lo svolgimento dell'attività finché il provvedimento del Governo resta in vigore.

Discorso diverso per gli esercizi che decidono di chiudere per propria volontà, cioè non perché costretti dal decreto ma per il **timore di contagio** o per un vistoso **calo di lavoro**. Come più volte ribadito da diverse sentenze, **sospendere il rapporto di lavoro** sarebbe legittimo solo se il motivo non è imputabile al datore, non è prevedibile ed evitabile e non riguarda una mancanza di organizzazione o di programmazione del datore oppure una particolare situazione di mercato. Secondo la Cassazione **[2]**, il dipendente mantiene il **diritto alla retribuzione**.

Note

[1] Artt. 1218 e 1256 cod. civ. **[2]** Cass. sent. n. 14419/2019.